

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza bis, con Ordinanza Collegiale n. 8056 del 13.07.2016 ha disposto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di un avviso, del testo integrale del ricorso (n. R.G. 7095/2012), dei ricorsi per motivi aggiunti, della medesima Ordinanza Collegiale n. 8056 del 13.07.2016 e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

* * * *

1.- Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma; n. R.G. 7095/2012

2.-a) Nome del ricorrente: Aniello Mennella

b) Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3.-a) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo (in riassunzione di quello proposto innanzi il TAR per la Campania – Napoli, n. RG 6322/2011): **1)** Decreto in data 25.11.2011, prot. n. 15667, della Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - M.I.U.R. che approva l'elenco – nel quale non è ricompreso il nominativo del ricorrente - dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti Educativi; **2)** Foglio Istruzioni relativo alla prova pre-selettiva prevista nell'ambito del concorso per Dirigenti Scolastici predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; **3)** modalità di espletamento e delle operazioni di correzione della prova preselettiva del ricorrente; **4)** una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali, per quanto occorra, il Decreto (annullato con il Decreto sub 1) in data 10.11.2011, prot. n. 15082, della Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - M.I.U.R..

3.-b) Estremi dei provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti: **1)** provvedimento in data 16.06.2014, prot. n. AOODRCA, della Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - M.I.U.R. che dispone l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con D.D.G. del

13.07.2011; 2) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali, in parte qua e per quanto occorra, il D.D.G. del 13.07.2011.

3.-c) Estremi dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti: 1)

Decreto in data 18.12.2014, prot. n. AOODRCA.9248, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V – Dirigenti Scolastici, che approva la graduatoria generale di merito relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetta con D.D.G. del 13.07.2011; 2) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali gli atti e *pareri* richiamati nel provv.to sub a), dei quali non si ha conoscenza, e per quanto occorra ed in parte qua il D.D.G. del 13.07.2011.

3.-d) Estremi dei provvedimenti impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti: 1)

provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in esecuzione dell'art. 4 del Decreto n. 499 in data 20.07.2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, recante l'elenco dei *soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge n. 107 del 13.07.2015*, per quanto non include il nominativo del ricorrente con conseguente esclusione dal corso intensivo di formazione e dalla relativa prova scritta finale per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, commi 87 e ss., legge n. 107/2015; 2) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali il D.M. n. 499 del 20.07.2015 per quanto non prevede anche la posizione del ricorrente.

3.-e) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE; DEL DPR 10.07.2008 N. 140; DEL BANDO DEL CONCORSO; DELL' ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER INIDONEITA' DEI TEST PROPOSTI.

La mancata inclusione del ricorrente nell'elenco degli idonei è stata determinata dall'inidoneità dei quesiti sottoposti a perseguire la finalità che il Legislatore ha inteso attribuire alla prova concorsuale. Infatti i quesiti sottoposti, le concrete modalità di espletamento e di correzione della prova preselettiva, non sono stati idonei al raggiungimento della finalità perseguita dal Legislatore e dallo stesso concorso in esame in quanto non hanno garantito una effettiva verifica dei requisiti culturali e

professionali dei concorrenti. D'altro canto un numero cospicuo dei 100 quesiti sottoposti sono stati formulati in maniera ambigua; hanno comportato la possibilità di risposte alternative e comunque esatte; prevedevano risposte simili e ripetitive determinando disattenzioni; sono state indicate risposte errate o fuorvianti, ingenerando confusione.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE; DEL DPR 10.07.2008 N. 140; DEL BANDO DEL CONCORSO; DELL' ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER INIDONEITA' DEI TEST PROPOSTI.

Ad incidere negativamente sul risultato conseguito dal ricorrente hanno avuto rilievo anche i notori fatti che hanno preceduto l'espletamento della prova preselettiva atteso che il M.I.U.R. soltanto in data 5.10.2011, a soli sette giorni dalla data stabilita per l'espletamento della prova preselettiva nazionale, ne ha eliminati circa 1000 in quanto errati, incomprensibili o scorretti.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE; DEL DPR 10.07.2008 N. 140; DEL BANDO DEL CONCORSO; DELL' ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER INIDONEITA' DEI TEST PROPOSTI.

La lex specialis del concorso ha previsto la somministrazione di 100 domande a risposta multipla con 100 minuti a disposizione per rendere le stesse. In realtà ciò non è avvenuto in quanto è stato consegnato un intero volume, contenente più di 5.000 domande, tra le quali dovevano estrapolarsi le 100 domande della prova sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con altro documento contenente in modo non progressivo ma confuso i numeri delle domande da ricercare e, quindi, dei predetti 100 minuti messi a disposizione soltanto meno della metà è stato possibile dedicare alla vera e reale prova concorsuale. Non solo: il ricorrente è entrato nella scuola, tra le ore 8 e le ore 8.30, ma la prova preselettiva, con differenze d'orario sia tra una scuola e l'altra della stessa regione sia tra le diverse regioni, ha avuto il suo inizio a distanza di oltre quattro ore con tutte le problematiche del caso in termini di violazione della par condicio tra i partecipanti e, a causa del differente ritardo nella diffusione delle domande presso le sedi di concorso, si può senza dubbio presumere che in un lasso temporale tanto ampio si sia verificata una fuga di notizie.

3.-f) Sunto dei motivi di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti:

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990; DEGLI ARTT. 3, 6 ED 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'Amministrazione non solo ha errato nel ritenere sussistenti cause di esclusione del ricorrente dal concorso, bensì e soprattutto è venuta palesemente meno al proprio fondamentale onere di motivare e rendere intelligibili i propri provvedimenti.

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990; DEGLI ARTT. 3, 6 ED 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA.

A fondare l'esclusione del ricorrente non rileva la circostanza del mancato superamento della prova preselettiva in quanto la relativa questione è ancora sub judice. D'altro canto l'esito negativo del test deve ritenersi superato dall'esito positivo delle prove scritte e orali cui il ricorrente è stato ammesso autonomamente da parte della stessa amministrazione e che avevano contenuto analogo ai test ed anzi comprendevano pure un aspetto pratico.

III.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 10.07.2008 N. 140; DELL'ART. 3 ED 8 DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La prova di preselezione non può legittimamente costituire ed essere considerata un reale e concreto requisito di ammissione atteso che ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami.

3.-g) Sunto dei motivi di gravame di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti: sono stati riproposti a titolo di illegittimità derivata i motivi già formulati con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione dal concorso.

3.-h) Sunto dei motivi di gravame di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti:

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 87 E SS. L. N. 107/2015. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Le impugnative proposte, gli esiti favorevoli delle prove concorsuali, tonificano e qualificano la posizione del ricorrente, rendendola meritevole di particolare attenzione e, quindi, di inserimento

nell'elenco ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova scritta finale.

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 87 E SS. L. N. 107/2015. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA.

Il superamento di tutte le prove concorsuali ha fornito la prova inconfutabile che il ricorrente è in possesso delle conoscenze e della preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni connesse ai posti messi a concorso. Pertanto proprio le finalità che la norma applicata intende perseguire imponeva all'Amministrazione di consentire al ricorrente di partecipare al corso ed alla prova finale in attesa dell'esito del giudizio pendente.

III.- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI 87, 88 ED 89 DELLA L. N. 107/2015 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE LEGISLATIVO.

Sussiste la violazione dei principi promananti dalle norme costituzionali in epigrafe, la disparità di trattamento in relazione alla posizione del ricorrente, il contrasto con le dichiarate finalità perseguite dal Legislatore: la legge in questione, senza un ragionevole motivo, riferisce un trattamento diverso a soggetti che si trovano in situazioni uguali: concorso interessato da contenzioso.

4.- Indicazione dei controinteressati: i soggetti inseriti nella graduatoria generale finale di merito relativa alla procedura concorsuale, dal n. 1 al n. 657.

5.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo: inserimento del numero di Registro Generale del ricorso nella seconda sottosezione *Ricerca ricorsi* rintracciabile all'interno della prima sottosezione *Lazio – Roma* della sezione *T.A.R.*.

6.- La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con l'Ordinanza collegiale n. 8056/2016, depositata in data 13.07.2016, della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma.

7.- Il testo integrale del ricorso, dei tre ricorsi per motivi aggiunti e della graduatoria generale finale di merito relativa alla procedura concorsuale, recante i nominativi dei controinteressati dal n. 1 al n. 657, possono essere consultati sul sito istituzionale del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*".